

# CONVENZIONE

TRA

**Centro Audiologico di Giorgio Ilenia**, con sede legale a Catania in Piazza Michelangelo Buonarroti, 34 e sede operativa a Catania in Viale Ionio, 108, C.F. OMISSIS e P.IVA OMISSIS,

E

**Patronato Caf IHS** CON SEDE IN CATANIA, VIA PADDIA N. 69, C.F. OMISSIS  
IN PERSONA DEL COGLICO RAPPRESENTANTE P.T. AVV. CAUDIO GURRIONI

Premesso che:

- a) il **Centro Audiologico di Giorgio Ilenia** è una società autorizzata all'esercizio dell'attività di Commercio al dettaglio di protesi e materiale audiologico, accreditata per forniture a carico di INAIL ed ASP.
- b) L'Ente è interessato a collaborare per la promozione dei prodotti trattati dal Centro Audiologico di Giorgio Ilenia a favore dei propri associati.
- c) il Centro Audiologico di Giorgio Ilenia è interessato a collaborare con l'Ente per offrire agli Associati dell'Ente medesimo i propri Servizi a condizioni di particolare favore;
- d) il Centro Audiologico di Giorgio Ilenia e l'Ente intendono disciplinare i reciproci rapporti in relazione a quanto sopra.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

## **Articolo 1 - Premesse ed Allegati**

Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

## **Articolo 2 - Dichiarazioni delle PARTI**

Entrambe le Parti dichiarano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di essere debitamente autorizzate all'esecuzione dei servizi previsti dal Contratto ed all'esecuzione di tutte le obbligazioni in esso previste.

## **Articolo 3 - Oggetto**

Il Contratto disciplina le condizioni ed i termini in base ai quali l'Ente si impegna a dare visibilità ai Servizi svolti dal Centro Audiologico di Giorgio Ilenia, secondo le modalità ed i termini indicati al successivo art. 4.

## **Articolo 4 - Obblighi delle Parti**

### **4.1 Obblighi dell'Ente:**

L'Ente si obbliga a:

- a) esporre presso la propria sede il materiale pubblicitario relativo ai Servizi svolti dal Centro Audiologico di Giorgio Ilenia;



b) collaborare con il Centro Audiologico di Giorgio Ilenia per supportare tutte le indagini conoscitive, concordate con la stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per la definizione del target di Associati interessati ai Servizi svolti e si impegna a segnalare al Centro Audiologico di Giorgio Ilenia i casi dei propri assistiti che sono audiolesi.

#### *4.2 Obblighi del Centro Audiologico di Giorgio Ilenia:*

a) valutare in piena autonomia le relative richieste di Servizi avanzate dagli Associati impegnandosi altresì all'erogazione degli stessi alla sussistenza delle condizioni essenziali.

**OMISSIS**

c) applicare a tutti i soci che non possono beneficiare del diritto di avere le protesi acustiche gratuitamente con INAIL ed ASP, uno sconto del 20% sul listino vigente su tutti gli apparecchi acustici ed accessori.

#### *Articolo 5 - Raccolta delle richieste*

La richiesta per l'ottenimento dei Servizi sarà presentata direttamente al Centro Audiologico di Giorgio Ilenia.

Se richiesto dal Centro Audiologico di Giorgio Ilenia, l'Ente potrà provvedere a raccogliere direttamente le richieste di concessione dei Servizi, servendosi degli appositi moduli forniti dal Centro Audiologico curando, in particolar modo, che i Richiedenti sottoscrivano l'apposita clausola di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/03 e restando responsabile dell'attività materiale d'inserimento dati.

Il Centro Audiologico di Giorgio Ilenia procederà in piena autonomia alla valutazione della richiesta, senza che l'Ente possa in alcun modo intervenire in detta attività, concretandosi il suo impegno nella mera raccolta di dati necessari all'istruttoria.

In caso di raccolta delle richieste da parte dell'Ente questa provvederà a consegnare i moduli ai Richiedenti, far sottoscrivere dagli stessi il modulo di richiesta in tutte le sue parti, provvedere all'identificazione del Richiedente, secondo quanto meglio più oltre stabilito, raccogliere la documentazione necessaria da allegare alla richiesta e trasmettere il tutto al Centro Audiologico di Giorgio Ilenia.

#### *Articolo 6 - Privacy e sicurezza*

Le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196.

Le Parti sono tenute ad osservare ed a far osservare per quanto di loro competenza la normativa in tema di privacy di cui al Dlgs n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché le disposizioni in materia di misure minime di sicurezza richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra Parte.

In particolare le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di propria competenza previste dal Contratto sono perfettamente legittime e non violano le disposizioni di cui al Dlgs n. 196/03 e successive modificazioni. Pertanto ogni Parte terrà indenne e manleverà l'altra per tutti i danni, costi, spese, incluse le spese legali, in cui la controparte dovesse incorrere in relazione a qualsivoglia reclamo o azione derivanti da violazioni delle disposizioni contenute nel Dlgs n.196/03, intervenendo, ove occorra, negli eventuali relativi giudizi.



### **Articolo 7 - Clausola di garanzia e manleva**

Ognuna delle Parti è responsabile del corretto e diligente svolgimento dell'attività di propria competenza secondo quanto previsto dal presente Contratto e dalla normativa applicabile, ed è impegnata ad utilizzare a tale scopo tutte le risorse, i mezzi e le attrezzature necessari.

Fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ciascuna Parte sarà manlevata e comunque indennizzata dalla controparte da qualunque perdita o danno, da ogni pregiudizio, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali ed in relazione a qualsivoglia pretesa e/a domanda e/a azione (sia essa di carattere risarcitorio o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei suoi confronti in qualunque sede, da parte di terzi in relazione alla violazione degli obblighi e delle garanzie assunti in base al Contratto.

### **Articolo 8 - Durata e validità**

Il Contratto decorre dalla data di accettazione della proposta contrattuale, e cessa di produrre i suoi effetti dopo un anno. Alla scadenza, il Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di 1 (uno) anno e così via per ogni successivo periodo, a meno che non venga data disdetta da una delle Parti da comunicarsi all'altra, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, con preavviso non inferiore a 1 (uno) mese, a far data dalla consegna della raccomandata a l'ufficio postale, rispetto alla data di scadenza originaria o prorogata.

### **Articolo 9 - Risoluzione**

Nel caso in cui una delle Parti sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 4 (obblighi delle Parti), 7 (privacy), 11 (doveri di riservatezza e segretezza), 16.4 (utilizzo del marchio) e 16.6 (indipendenza tra le parti) la Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere Il Contratto ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività di una delle Parti, o di ammissione di una delle Parti ad una procedura concorsuale, di liquidazione giudiziale volontaria.

### **Articolo 10 - Doveri di riservatezza e segretezza**

Per tutte le informazioni acquisite per effetto o in occasione del Contratto, le Parti si impegnano vicendevolmente, con ciò promettendo anche il fatto dei propri dipendenti, consulenti, revisori e ausiliari, a mantenere segreta e non divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa ad aspetti del Contratto e delle relative attività, sui soggetti coinvolti nel Contratto, sulla loro organizzazione imprenditoriale, sul rispettivo know-how.

Nonostante quanto stabilito al precedente comma, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di segretezza per le informazioni che:

- a) debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti dalle Autorità amministrativa o giudiziaria;
- b) sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al pubblico con il consenso delle Parti;
- c) divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso da o imputabile alle Parti per colpa, colpa grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle parti stesse.



**Articolo 11 - Clausole generali**

**11.1** Nessuna modifica al Contratto avrà efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata specificamente, per iscritto, dalle Parti.

**11.2** Il Contratto contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione a quanto ivi contemplato e supera qualsiasi altra intesa eventualmente intercorsa tra le Parti.

**11.3** Il Contratto non potrà essere ceduto da nessuna parte senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

**11.4** L'Ente si impegna a non utilizzare in nessun modo il nome e/o il logo o qualsiasi altro segno distintivo del Centro Audiologico di Giorgio Ilenia senza l'approvazione scritta di quest'ultima; il Centro Audiologico si impegna ad astenersi da ogni e qualsiasi attività che possa ingenerare confusione nei terzi in merito all'assoluta autonomia esistente tra l'Ente ed il Centro Audiologico.

**11.5** il Centro Audiologico di Giorgio Ilenia si impegna a gestire direttamente con gli Associati solo ed esclusivamente i rapporti relativi ai Servizi svolti, restando onere dell'Ente gestire i diversi ed ulteriori rapporti con gli Associati.

**11.6** Il Contratto non attribuisce al Centro Audiologico né all'Ente la qualifica di associato in partecipazione né quella di agente o di mandatario, procuratore di affari, per cui entrambe le parti non dovranno o potranno agire ed in nessun modo rappresentarsi e di agire per conto dell'altra, né potranno o dovranno assumere alcun rischio commerciale e finanziario in nome e per conto dell'altra.

**Articolo 12 - Legge applicabile e foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e le vigenti leggi in materia.

Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione, interpretazione e risoluzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Catania.

Con la presente accettiamo integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni sopra riportate.

IHS - TUTELA DEL CONTRIBUENTE  
Ente Via Padova, 69 - 95127 Catania  
Tel. 095 8164325  
CF. 95220550875

Centro Audiologico di Giorgio Ilenia

Dichiariamo di accettare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli articoli 4 (obblighi delle Parti), 8 (clausola di garanzia e manleva), 9 (durata e validità), 10 (Risoluzione) e 13 (legge applicabile e foro competente).

IHS - TUTELA DEL CONTRIBUENTE  
Ente Via Padova, 69 - 95127 Catania  
Tel. 095 8164325  
CF. 95220550875

Centro Audiologico di Giorgio Ilenia

Catania, li 15/07/2020